



Oggetto: Emanazione del *“Regolamento in materia di tutela legale per i dipendenti e gli Organi di Ateneo”*, approvato dal Senato Accademico in data 23.04.2024.

IL RETTORE

- VISTA** la legge n. 168/1989, istitutiva del M.U.R.S.T., recante norme sull'autonomia universitaria;
- VISTA** la Legge n. 240 del 31.12.2010 recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*;
- VISTO** lo Statuto dell'Ateneo dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con Decreto Rettorale n. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 2012 e s.m.i.;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2024, con la quale è stato espresso parere favorevole al Regolamento in materia di tutela legale per i dipendenti e gli Organi di Ateneo;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico del 23.04.2024, con la quale è stato approvato il Regolamento in materia di tutela legale per i dipendenti e gli Organi di Ateneo;
- RAVVISATA** quindi la necessità di procedere alla emanazione del Regolamento in esame;

DECRETA

- ART. 1** E' emanato il *“Regolamento in materia di tutela legale per i dipendenti e gli Organi di Ateneo”*.
- ART. 2** Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del presente decreto ed è pubblicato nel sito web dell'Ateneo.

Il Rettore
Prof. Francesco Mola
Sottoscritto con firma digitale



**REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA LEGALE
PER I DIPENDENTI E GLI ORGANI DI ATENEO**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione.

Articolo 2 - Presupposti.

Articolo 3 - Esclusioni.

Articolo 4 - Anticipazioni in corso di giudizio.

Articolo 5 – Anticipazioni del rimborso a giudizio concluso.

Articolo 6 –Conflitto di interesse.

TITOLO II – NORME PROCEDIMENTALI

Articolo 7 – Procedimento di rimborso.

Articolo 8 - Personale dipendente che esercita attività assistenziale.

Articolo 9 – Limiti di rimborsabilità.

Articolo 10 - Verifica e valutazione di congruità.

Articolo 11 - Limiti al rimborso delle spese legali nei giudizi amministrativo – contabili.

Articolo 12 - Durata e provvedimento conclusivo del procedimento.

TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI RINVIO

Articolo 13 – Norma transitoria.

Articolo 14 – Norma di rinvio.

Articolo 15 – Entrata in vigore.



**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha ad oggetto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella Legge 23 maggio 1997, n. 135, la disciplina relativa ai rimborsi delle spese legali sostenute dai dipendenti dell'Università degli Studi di Cagliari nonché dal Rettore e dal Direttore Generale, per effetto di procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativo-contabile, promossi nei loro confronti in conseguenza di atti e/o fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.
2. Il presente regolamento si applica al personale dipendente dell'Università degli Studi di Cagliari – docente, ricercatore, dirigente e tecnico–amministrativo – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nonché al personale incaricato.
3. Il presente regolamento si applica, altresì, al personale universitario strutturato, funzionalmente assegnato o, comunque, in servizio presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari oppure presso altre strutture sanitarie convenzionate, nei limiti di quanto previsto dal successivo articolo 8.
4. Nel caso si tratti di funzionari incaricati non dipendenti, è necessario che la vicenda che abbia dato luogo al procedimento giudiziario, nel quale gli stessi risultino coinvolti, sia occorsa in costanza del servizio istituzionale e non si rilevino, a seguito di specifica istruttoria condotta dai competenti Uffici dell'Amministrazione universitaria, profili di conflitto di interesse ostativi al rimborso, secondo quanto previsto dal successivo articolo 6.
5. La disciplina del rimborso delle spese legali di cui al presente regolamento si applica agli eredi del dipendente deceduto, il quale abbia presentato in vita l'istanza di rimborso, in presenza dei relativi presupposti di legge. La circostanza che il dipendente non abbia formulato l'istanza di rimborso a seguito dell'intervenuto decesso non costituisce causa impeditiva della successiva iniziativa recuperatoria degli eredi, fatto salvo il decorso del



termine prescrizione del diritto al rimborso ovvero l'intervenuta rinuncia espressa del dipendente all'esercizio delle prerogative individuate dalla normativa vigente.

Articolo 2

Presupposti

1. Il rimborso delle spese legali è condizionato alla ricorrenza dei seguenti presupposti, in ordine ai quali l'Amministrazione universitaria potrà chiedere il parere dell'Avvocatura dello Stato:

- a) rapporto organico o di servizio, a tempo indeterminato o determinato;
- b) connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
- c) sentenza o provvedimento di esclusione della responsabilità, all'esito di giudizio civile, penale o amministrativo – contabile in ordine ai fatti addebitati;
- d) puntuale informazione, da parte del dipendente, sui contenuti del procedimento giudiziario a suo carico;
- e) verifica dell'assenza, in capo al legale, di situazioni di incompatibilità nei confronti dell'Amministrazione.

2. I presupposti indicati al precedente comma 1 devono ricorrere simultaneamente.

3. Con riferimento ai giudizi penali, il diritto al rimborso è riconosciuto allorché ricorra una sentenza o un provvedimento che esclude la responsabilità sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, risultando inidonea ogni formula che definisca il giudizio soltanto in rito. Ciò vale anche per i giudizi civili anche indipendenti dai giudizi penali.

4. La congruità degli importi chiesti a titolo di rimborso è valutata dall'Avvocatura dello Stato, a seguito di apposita richiesta di parere avanzata dall'Amministrazione universitaria. Sul punto, si rinvia all'articolo 10 del presente regolamento.

Articolo 3

Esclusioni

1. Non hanno diritto al rimborso delle spese legali i dipendenti per i quali non risultino integrati contemporaneamente tutti i presupposti di cui al precedente articolo 2.



2. L'esistenza di un conflitto di interesse tra l'Amministrazione universitaria e il dipendente, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente regolamento, preclude il rimborso delle spese legali, anche in presenza dei presupposti di cui al precedente articolo 2.
3. E' esclusa la rimborsabilità delle spese legali dei soggetti, individuati dall'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, che beneficino di una polizza assicurativa per la copertura delle spese legali con oneri a carico dell'Amministrazione universitaria e che non abbiano provveduto ad attivare la copertura assicurativa nei termini e con le modalità previste dal relativo contratto di assicurazione.
4. E' esclusa la rimborsabilità delle spese legali, per i giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa in cui siano coinvolti gli studenti specializzandi o i tirocinanti, nell'esercizio delle rispettive attività formative, non rivestendo i medesimi la qualità di dipendenti dell'Amministrazione universitaria.

Articolo 4

Anticipazioni in corso di giudizio

1. L'Amministrazione universitaria può concedere anticipazioni sul rimborso delle spese legali ai dipendenti in servizio che ne facciano richiesta, in corso di giudizio, previo parere dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella Legge 23 maggio 1997, n. 135.
2. L'anticipazione può essere concessa nella misura massima del 70% dell'importo medio risultante dalle tariffe professionali.
3. Ai fini della concessione dell'anticipazione, è necessario poter escludere il conflitto di interessi e occorre che, sulla base della valutazione degli atti e degli elementi in possesso dell'Amministrazione, possa pronosticarsi un esito assolutorio del giudizio stesso. A tal fine, il dipendente dovrà allegare ogni utile documentazione che consenta all'Amministrazione e all'Avvocatura dello Stato la valutazione in merito nonché apposita fattura, in originale e quietanzata.
4. L'Amministrazione si riserva di non concedere ulteriori anticipazioni nelle seguenti ipotesi: nei gradi di giudizio successivi al primo; qualora dovesse sopravvenire un aggravamento del capo di imputazione; qualora dovessero emergere fatti nuovi che impongano una nuova



valutazione sul conflitto di interessi; in generale, qualora non vi siano risorse disponibili in Bilancio.

5. Nell'ipotesi in cui, successivamente all'anticipazione del rimborso, sopravvenga una sentenza definitiva non liberatoria, l'Amministrazione procede, nei confronti del dipendente, alla ripetizione delle somme già corrisposte. In tal caso, la ripetizione avviene prioritariamente con le trattenute, per la parte corrispondente, dai compensi spettanti a qualsiasi titolo, retribuzione o trattamento di fine rapporto, spettanti al dipendente. L'anticipazione può essere recuperata anche con le modalità previste per i sequestri e i pignoramenti delle retribuzioni.

6. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità amministrativo – contabile a carico di un dipendente, non è ammessa l'anticipazione ed è riconosciuto il solo beneficio del rimborso delle spese legali nella misura liquidata dalla Corte dei Conti, secondo quanto dettato dal successivo articolo 11.

7. In caso di conclusione positiva del giudizio, accertata con provvedimento definitivo, che escluda, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, la responsabilità del dipendente, questi ha diritto alla corresponsione delle somme non ancora anticipate. Ciò vale per i giudizi penali e per i giudizi civili, anche indipendenti da quelli penali.

Articolo 5

Anticipazioni del rimborso a giudizio concluso

1. Nei giudizi, civili e penali, conclusi con sentenza o provvedimento definitivo che esclude la responsabilità sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, l'Amministrazione universitaria, nelle more del rilascio del parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato, può concedere ai dipendenti in servizio, valutate le circostanze concrete, anticipazioni del rimborso delle spese legali sotto condizione risolutiva del rilascio di un parere negativo dell'Avvocatura dello Stato o di un parere che riveda *in peius* il quantum del rimborso.

Articolo 6

Conflitto di interesse

1. La situazione di conflitto di interesse è integrata allorché il soggetto richiedente l'anticipazione abbia, con qualsiasi condotta che risulti idonea o adeguata, trascurato il



perseguimento dei fini pubblici e istituzionali nell'espletamento delle proprie funzioni, attraverso la sostituzione dei fini pubblici con interessi personali, anche a prescindere dalla realizzazione di un danno patrimoniale o all'immagine dell'Amministrazione universitaria.

2. Il conflitto di interessi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, deve ritenersi comunque sussistente:

- in presenza di fatti e/o atti compiuti e/o atti dovuti e omessi, con accertamento di dolo o colpa grave;
- attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente ad opera dell'Università;
- attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente da parte di un altro dipendente;
- costituzione di parte civile dell'Amministrazione nel procedimento penale nei confronti del dipendente;
- rilevanza disciplinare del fatto contestato, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale;
- contrasto tra le finalità o le conseguenze dell'azione del dipendente e l'interesse dell'Amministrazione;
- estraneità dell'Amministrazione rispetto all'agire del dipendente.

3. La valutazione in ordine all'esistenza o meno di profili di conflitto di interesse è formalizzata dall'Amministrazione universitaria mediante l'adozione di apposito provvedimento.

4. La valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interesse non pregiudica il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza definitiva o con provvedimento definitivo, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse e sia accertata l'esclusione di ogni addebito e di ogni responsabilità in capo al dipendente.

TITOLO II

NORME PROCEDIMENTALI

Articolo 7

Procedimento di rimborso



1. I soggetti individuati all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, ai fini del rimborso delle spese legali sostenute, all'esito del procedimento giudiziario che abbia escluso definitivamente ogni responsabilità riferita al singolo giudizio, in sede civile e/o penale, devono presentare apposita istanza. L'istanza deve essere corredata da copia della sentenza o del provvedimento che esclude la responsabilità nonché dalla fattura in originale, quietanzata dal difensore di fiducia.
2. Sono escluse dal rimborso le attività non documentate, come indicate ai sensi dei vigenti parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
3. La congruità delle spese legali viene valutata dall'Avvocatura dello Stato mediante rilascio di parere, ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento.
4. I soggetti che beneficiano di un'assicurazione che copra le spese legali dei procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa, attivata dall'Amministrazione universitaria con oneri a proprio carico, hanno l'onere, ove intendano ottenere il rimborso delle spese legali sostenute, di denunciare il sinistro e di comunicare all'impresa assicuratrice e ai competenti Uffici dell'Amministrazione il primo atto notificato, nei termini e con le modalità previste dal contratto di assicurazione.
5. La mancata attivazione, da parte del soggetto interessato, della polizza assicurativa, nei termini e con le modalità stabilite dal contratto di assicurazione, preclude la possibilità di ottenere il rimborso da parte dell'Amministrazione universitaria.

Articolo 8

Personale dipendente che esercita attività assistenziale

1. Il personale di ruolo docente, ricercatore e tecnico – amministrativo, dipendente dell'Amministrazione universitaria, che sia strutturato, funzionalmente assegnato o, comunque, in servizio presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari o presso altre strutture convenzionate, può chiedere il rimborso delle spese legali sostenute per effetto di procedimenti giudiziari promossi nei confronti dello stesso, a condizione che gli atti e/o fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali, oggetto del giudizio di responsabilità, non siano direttamente e funzionalmente riconducibili ad attività di natura assistenziale, come tale prestata nell'interesse della struttura sanitaria.



Articolo 9

Limiti di rimborsabilità

- 1.** Il rimborso delle spese legali in ordine agli onorari professionali e ai diritti riferiti ad attività di difesa è disposto in applicazione dei valori medi dei vigenti parametri per la liquidazione dei compensi professionali forensi, riferiti alla data della parcella per ogni fase del giudizio dichiarata e riconosciuta nel giudizio medesimo. E' riconosciuta la possibilità di una maggiorazione fino a un massimo del 20% nei casi di evidente complessità.
- 2.** Nei giudizi penali, il rimborso delle spese legali, in presenza dei presupposti di ammissibilità prescritti dalla vigente normativa e dal presente regolamento, è corrisposto per le attività effettuate, in modo documentato, da non più di due avvocati di fiducia.
- 3.** Nei giudizi civili, il rimborso delle spese legali, in presenza dei presupposti di ammissibilità prescritti dalla vigente normativa e dal presente regolamento, è corrisposto per le attività effettuate, in modo documentato, da non più di due avvocati di fiducia nei casi di evidente complessità, in quelli di notevole importanza per gli interessi dell'Ente, in quelli che richiedano l'intervento di più avvocati con diverse specializzazioni.
- 4.** Sono dovuti rimborsi per le attività difensive stragiudiziali; per le consulenze stragiudiziali; per gli accertamenti tecnici preventivi, per le perizie e per le consulenze tecniche di parte. Sono dovuti rimborsi per i procedimenti di arbitrato, mediazione, negoziazione assistita e, in generale, per tutti i procedimenti che si configurano quali strumenti deflattivi del contenzioso.

Articolo 10

Verifica e valutazione di congruità

- 1.** La verifica e la valutazione della congruità delle somme richieste a titolo di rimborso è effettuata dall'Avvocatura dello Stato, mediante rilascio di parere ai sensi dell'articolo 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella Legge 23 maggio 1997, n. 135.

Articolo 11

Limiti al rimborso delle spese legali nei giudizi amministrativo - contabili

- 1.** Nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti, il rimborso può essere effettuato soltanto in presenza di una sentenza che escluda, in via definitiva, la responsabilità amministrativo –



contabile per accertata insussistenza del danno, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave.

2. Il rimborso delle spese legali è dovuto nei limiti della sentenza che, definendo il giudizio, liquida – a carico dell’Amministrazione di appartenenza - l’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del dipendente prosciolto.

3. Non è ammessa, pertanto, alcuna modalità alternativa né aggiuntiva rispetto alla liquidazione giudiziale, e ciò indipendentemente da accordi con l’Ente in merito alla scelta del difensore.

4. In presenza di statuizione compensativa, in punto di spese, da parte del giudice contabile, non è ammesso il rimborso delle spese legali, pur in presenza dei presupposti di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 12

Durata e provvedimento conclusivo del procedimento

1. Il procedimento di rimborso delle spese legali si conclude con l’adozione del provvedimento autorizzativo della spesa da parte dell’Ufficio competente entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa istanza, corredata delle fatture quietanzate e dei bonifici effettuati.

2. Il termine indicato al precedente comma 1 è sospeso dal momento della richiesta del parere di congruità all’Avvocatura dello Stato e/o quando l’Amministrazione universitaria richieda un supplemento istruttorio all’interessato o ad organi dell’Amministrazione diversi dall’Ufficio responsabile del procedimento. Nei casi di sospensione, il termine di cui al precedente comma 1 riprende a decorrere dalla data in cui perviene all’Amministrazione il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato o la documentazione richiesta.

3. Il procedimento di rimborso delle spese legali si conclude con provvedimento formale all’esito dell’istruttoria svolta dal competente Ufficio dell’Amministrazione universitaria.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI RINVIO

Articolo 13

Norma transitoria



1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti di tutela legale, attivati non oltre i 5 anni precedenti alla vigenza del presente regolamento, già iniziati e conclusi con spese legali non ancora rimborsate nonché ai procedimenti non ancora conclusi.

Articolo 14

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa rinvio all'articolo 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella Legge 23 maggio 1997, n. 135, alle disposizioni del Codice di Procedura Civile, del Codice di Procedura Penale e del Codice di Giustizia Contabile, ai vigenti parametri forensi per la liquidazione dei compensi professionali nonché a tutte le disposizioni normative in materia, in quanto compatibili.

Articolo 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web dell'Università degli Studi di Cagliari.